Da:

Inviato:

A:

info@assetscuola.com

martedì 1 marzo 2016 16:19

ISTITUTO COMPRENSIVO_138; ISTITUTO COMPRENSIVO_139; ISTITUTO

COMPRENSIVO_14; ISTITUTO COMPRENSIVO_140; ISTITUTO COMPRENSIVO_141;

ISTITUTO COMPRENSIVO_142; ISTITUTO COMPRENSIVO_143; ISTITUTO

COMPRENSIVO_144; ISTITUTO COMPRENSIVO_145; ISTITUTO COMPRENSIVO_146;

ISTITUTO COMPRENSIVO_147; ISTITUTO COMPRENSIVO_148; ISTITUTO

COMPRENSIVO 149; ISTITUTO COMPRENSIVO_15; ISTITUTO COMPRENSIVO_150;

ISTITUTO COMPRENSIVO_151; ISTITUTO COMPRENSIVO_152; ISTITUTO

COMPRENSIVO_153; ISTITUTO COMPRENSIVO_154; ISTITUTO COMPRENSIVO_155;

ISTITUTO COMPRENSIVO 156; ISTITUTO COMPRENSIVO_157; ISTITUTO

COMPRENSIVO_158; ISTITUTO COMPRENSIVO_159; ISTITUTO COMPRENSIVO_16;

ISTITUTO COMPRENSIVO_160; ISTITUTO COMPRENSIVO_161; ISTITUTO COMPRENSIVO_162; ISTITUTO COMPRENSIVO_163; ISTITUTO COMPRENSIVO_164;

ISTITUTO COMPRENSIVO 165; ISTITUTO COMPRENSIVO_166; ISTITUTO

COMPRENSIVO_167; ISTITUTO COMPRENSIVO_168; ISTITUTO COMPRENSIVO_169;

ISTITUTO COMPRENSIVO_17; ISTITUTO COMPRENSIVO_170; ISTITUTO

COMPRENSIVO_171; ISTITUTO COMPRENSIVO_172; ISTITUTO COMPRENSIVO_173;

ISTITUTO COMPRENSIVO_174; ISTITUTO COMPRENSIVO_175; ISTITUTO

COMPRENSIVO 176; ISTITUTO COMPRENSIVO_177; ISTITUTO COMPRENSIVO_178;

ISTITUTO COMPRENSIVO_179; ISTITUTO COMPRENSIVO_18; ISTITUTO

COMPRENSIVO_180; ISTITUTO COMPRENSIVO_181; ISTITUTO COMPRENSIVO_182

Le illegittimità del Concorso a Cattedra 2016

LE ILLEGITTIMITÀ DEL CONCORSO A CATTEDRA 2016.doc

Oggetto: Allegati:



Oggetto: Le illegittimità del Concorso a Cattedra 2016

Pregasi diffondere il File in Allegato presso il Vostro Personale Docente e Ata. Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.

Distinti saluti

ASSOCIAZIONE SINDACALE SERVIZI E TUTELA TEL. 0984 - 1576012 Numero Verde 800864918 www.assetscuola.com info@assetscuola.com

LE ILLEGITTIMITÀ DEL CONCORSO A CATTEDRA 2016

Tra le diverse illegittimità segnalate, oggi poniamo l'attenzione sulla violazione dell'art. 2, del Decreto Interministeriale 24 novembre 1998, 460, secondo cui: "Possono partecipare ai concorsi a cattedre di cui all'art. 1 (a partire dal primo concorso a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria bandito successivamente al 1 maggio 2002), anche in mancanza di abilitazione, coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto (in GU 7 giugno 1999, n. 131) siano già in possesso di un titolo di laurea, ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla data stessa consentano l'ammissione al concorso. Possono altresì partecipare ai concorsi di cui all'art. 1 coloro che conseguano la laurea entro gli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004 se si tratta di corso di studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale e coloro che conseguano i diplomi indicati nel comma 1 entro l'anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998-1999".

Più precisamente, l'illegittimità si realizza nella mancata previsione di detta clausola di salvaguardia nel bando del concorso 2016 (per la secondaria di I e II grado), considerato che il primo concorso successivo al 1 maggio 2002 è stato quello dell'anno 2012, e che quest'ultimo è stato indetto per un numero limitato di regioni e di classi di concorso.

Pertanto, per alcune regioni e per le classi di concorso di nuova istituzione, o comunque non contemplate nel DDG 82/2012, il primo concorso utile è quello del 2016, stante, altresì, l'adozione del nuovo regolamento sulle classi di concorso che si è reso necessario proprio per consentire l'insegnamento di alcune materie istituite con il D.P.R 15 marzo 2010, n. 89 (licei musicali e coreutici).

La ratio sottesa alla clausola di salvaguardia è quella di applicare tale deroga al primo concorso a cattedre da indire con cadenza triennale e pertanto, <u>la mancata previsione di tale clausola all'interno nei bandi del concorso 2016 determina una ingiustificata disparità di trattamento tra i candidati che hanno beneficiato della clausola di salvaguardia ammessi al concorso a cattedre 2012 (comma 3, art. 2 D.D.G. 82/2012), e gli esclusi dal concorso 2016, che sono stati impossibilitati a partecipare all'ultimo concorso.</u>

Tale differenziazione, peraltro, non trova alcuna giustificazione, in ragione del principio del favor partecipationis. Tale principio, avente carattere generale per tutti i concorsi, comporta, infatti, "l'obbligo per l'Amministrazione, di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative ingiustificate".